



**FAITAL S.p.A.**  
Via Bruno Buozzi, 12  
20097 San Donato Milanese (Milan) – Italy  
P. IVA / VAT IT00757890157

**Phone** +39 025277031  
[www.faital.com](http://www.faital.com)  
[www.faitalpro.com](http://www.faitalpro.com)

**ALPSALPINE**  
ALPS ALPINE GROUP

Sistema **WHISTLEBLOWING** Faital

# PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ

(CD. WHISTLEBLOWING)



**FAITAL S.p.A.**  
Via Bruno Buozzi, 12  
20097 San Donato Milanese (Milan) – Italy  
P. IVA / VAT IT00757890157

**Phone** +39 025277031  
[www.faital.com](http://www.faital.com)  
[www.faitalpro.com](http://www.faitalpro.com)

**ALPSALPINE**  
ALPS ALPINE GROUP

## Indice

<b>1. PREMESSA</b>	4
<b>2. SCOPO E FINALITÀ</b>	4
<b>3. DEFINIZIONI</b>	5
<b>4. CHI PUO' FARE LA SEGNALAZIONE</b>	7
<b>5. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI</b>	8
<b>5.1. VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI</b>	8
<b>5.2. VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA EUROPEA</b>	8
<b>5.3. ATTI OD OMISSIONI CHE LEDONO GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE EUROPEA</b>	8
<b>5.4. ATTI OD OMISSIONI RIGUARDANTI IL MERCATO INTERNO, CHE COMPROMETTONO LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI (ART. 26, PARAGRAFO 2, DEL TFUE)</b>	9
<b>5.5. ATTI O COMPORTAMENTI CHE VANIFICANO L'OGGETTO O LA FINALITÀ DELLE DISPOSIZIONI DELL'UNIONE EUROPEA NEI SETTORI INDICATI AI PUNTI PRECEDENTI</b>	9
<b>6. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI E MODALITÀ DI INVIO</b>	10
<b>7. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE</b>	10
<b>8. DESTINATARI DI INVIO DELLE SEGNALAZIONI</b>	11
<b>9. SEGNALAZIONI INTERNE</b>	11
<b>10. GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA</b>	12
<b>11. SEGNALAZIONI ESTERNE</b>	12
<b>12. GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA</b>	13
<b>13. DIVULGAZIONE PUBBLICA E DENUNCIA ALL'AUTORITÀ</b>	13
<b>14. PROTEZIONE DEL SEGNALANTE</b>	13
<b>14.1. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA SULL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE</b>	14



**FAITAL S.p.A.**  
Via Bruno Buozzi, 12  
20097 San Donato Milanese (Milan) – Italy  
P. IVA / VAT IT00757890157

**Phone** +39 025277031  
[www.faital.com](http://www.faital.com)  
[www.faitalpro.com](http://www.faitalpro.com)

**ALPSALPINE**  
ALPS ALPINE GROUP

<b>14.2.</b> TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	14
<b>14.3.</b> DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE .....	15
<b>14.4.</b> PROTEZIONE DALLE RITORSIONI .....	15
<b>15.</b> TUTELA E PROTEZIONE .....	15
<b>16.</b> ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE .....	15
<b>17.</b> DIFFUSIONE .....	16
<b>18.</b> SANZIONI .....	16





**FAITAL S.p.A.**  
Via Bruno Buozzi, 12  
20097 San Donato Milanese (Milan) – Italy  
P. IVA / VAT IT00757890157

**Phone** +39 025277031  
[www.faital.com](http://www.faital.com)  
[www.faitalpro.com](http://www.faitalpro.com)



## 1. Premessa

La presente procedura costituisce attuazione, all'interno di FAITAL SPA, delle previsioni normative in materia di protezione delle persone che segnalano Violazioni di cui al D. Lgs. n. 24/2023. Tale norma costituisce il riferimento prioritario per ogni attività di seguito contemplata.

Il d.lgs. 24 del 10 marzo 2023 recepisce ed attua la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23/10/2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazione del Diritto dell'Unione e reca disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Il decreto in parte integra, in parte sostituisce la previsione della L. n. 179/2017, che aveva previsto delle modifiche al d.lgs. 231/01. La precedente normativa prevedeva una disciplina ad hoc sul fenomeno del c.d. whistleblowing, avente quale obiettivo quello di incentivare la collaborazione dei lavoratori ai fini dell'emersione di eventuali fenomeni corruttivi all'interno della Società.

La nuova normativa disciplina in maniera più puntuale i canali di segnalazione interna ed esterna, la gestione degli stessi, il ruolo di ANAC e le sanzioni applicabili in caso di violazione.

La presente procedura oltre alle disposizioni di Legge su richiamate tiene altresì conto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 cd. GDPR, nonché delle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo di Confindustria del giugno 2021 rinviando alle Linee Guida di ANAC relative alle procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

I canali interni sono stati selezionati a seguito di specifica DPIA - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati riferiti alla GESTIONE WHISTLEBLOWING in adempimento all'art. 13 co. 6 del D.lgs. del 10 marzo 2023 n. 24 ed in conformità all'art. 35 del Regolamento UE/2016/679 (WP248\_Rev.01).

## 2. Scopo e Finalità

Nello specifico lo scopo della presente procedura è quello di regolare il processo di gestione delle Segnalazioni di Violazioni (Whistleblowing) di cui al D.lgs. 24/23, secondo modalità atte a garantire la tutela della riservatezza dell'identità della Persona segnalante.

FAITAL SPA, con la presente procedura definisce il proprio modello di ricevimento e di gestione delle segnalazioni interne, nonché il canale interno di segnalazione, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti anche dal trattamento di dati personali effettuati per la gestione delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.

La finalità che tale strumento intende perseguire è quella di consentire alla Società di prevenire la realizzazione di irregolarità all'interno dell'Organizzazione o, comunque, relativamente ai rapporti che soggetti terzi intrattengono con la Società stessa, intercettando per tempo comportamenti difformi, in modo da porvi rimedio e correzione, attraverso un coinvolgimento attivo e responsabile di tutti i soggetti che ne fanno parte.

## 3. Definizioni

Nel presente documento e nei relativi allegati le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:



**FAITAL S.p.A.**  
Via Bruno Buozzi, 12  
20097 San Donato Milanese (Milan) – Italy  
P. IVA / VAT IT00757890157

**Phone** +39 025277031  
[www.faital.com](http://www.faital.com)  
[www.faitalpro.com](http://www.faitalpro.com)

**ALPSALPINE**  
ALPS ALPINE GROUP

- **ANAC:** Autorità Nazionale Anti Corruzione, istituita con la legge n. 190/2012 è l'autorità amministrativa indipendente la cui missione istituzionale è individuata nella prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti dell'attività amministrativa.
- **Attività a rischio di reato:** il processo, l'operazione, l'atto, ovvero l'insieme di operazioni e atti, che possono esporre la Società al rischio di commissione di un Reato.
- **CCNL:** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti della Società; nel caso specifico il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Chimico del 13 Giugno 2022 e successive modifiche e integrazioni.
- **Codice Etico:** il documento, ufficialmente voluto e approvato dal vertice della Società quale esplicitazione della politica societaria, che contiene i principi generali di comportamento - ovvero, raccomandazioni, obblighi e/o divieti - a cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata.
- **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del D. Lgs. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
- **D. Lgs. 231/2001 o Decreto:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
- **Destinatari:** Organi societari, Dipendenti, Fornitori e tutti coloro che operano nell'interesse o a vantaggio della Società, con o senza rappresentanza e a prescindere dalla natura e dal tipo di rapporto intrattenuto con la Società preponente. I Destinatari sono tenuti al rispetto del Modello, del Codice Etico e dei Protocolli preventivi.
- **Dipendenti:** tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato.
- **Divulgazione pubblica:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
- **Facilitatore:** soggetto che assiste una Persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- **Personale:** tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, gli "stagisti" ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte della Società (ai fini della normativa "whistleblowing" sono considerate anche le seguenti casistiche: quando il rapporto lavorativo o di collaborazione non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova; successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso)
- **Persona Segnalante o Segnalante:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- **Reati o il Reato:** l'insieme dei reati, o il singolo reato, richiamati dal D. Lgs. 231/2001 (per come eventualmente modificato ed integrato in futuro).
- **Regolamento interno (del Destinatario delle segnalazioni whistleblowing):** documento interno del destinatario delle segnalazioni, atto a disciplinare sia le attività operative del destinatario della segnalazione, sia la gestione delle segnalazioni, sia le norme comportamentali a cui lo stesso deve attenersi;
- **Ricevente o Gestore delle segnalazioni:** soggetto che, a qualsivoglia titolo, sia destinatario di ogni segnalazione in ambito whistleblowing;
- **Riscontro:** comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che



**FAITAL S.p.A.**  
Via Bruno Buozzi, 12  
20097 San Donato Milanese (Milan) – Italy  
P. IVA / VAT IT00757890157

**Phone** +39 025277031  
[www.faital.com](http://www.faital.com)  
[www.faitalpro.com](http://www.faitalpro.com)

**ALPSALPINE**  
ALPS ALPINE GROUP

provoca o può provocare alla persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

**Costituiscono condotte ritorsive:**

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

- **Segnalazione o Segnalare:** la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle Violazioni di cui al D.lgs. 24/23
- **Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna (scritta, anche con modalità informatiche);
- **Segnalazione esterna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna (canale attivato da ANAC);
- **Seguito:** l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- **Sistema disciplinare:** documento predisposto dall'azienda contenente disposizioni volte a prevenire e sanzionare (nel rispetto del CCNL applicato), sotto il profilo contrattuale, le condotte che risultino contrarie ai regolamenti, alle procedure e istruzioni aziendali, tra cui la procedura di gestione delle segnalazioni whistleblowing;
- **Società:** Faital S.p.A.
- **Violazioni:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:
  - 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi punti 3, 4, 5 e 6;
  - 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei successivi punti 3, 4, 5 e 6;
  - 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;



**FAITAL S.p.A.**  
Via Bruno Buozzi, 12  
20097 San Donato Milanese (Milan) – Italy  
P. IVA / VAT IT00757890157

**Phone** +39 025277031  
[www.faital.com](http://www.faital.com)  
[www.faitalpro.com](http://www.faitalpro.com)

**ALPSALPINE**  
ALPS ALPINE GROUP

- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei precedenti punti 3, 4 e 5.

#### 4. Chi può fare la segnalazione

La presente procedura si rivolge ai seguenti soggetti:

- Soci e Azionisti;
- Consiglio di Amministrazione;
- Amministratori;
- Revisore Contabile;
- Collegio Sindacale;
- Dipendenti del settore privato;
- Coloro che, pur non rientrando nella categoria dei Dipendenti, operino per la Società e/o siano sotto il controllo e la direzione della Società (ad esempio: lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I Legge 81/2017, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione, collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi, volontari e tirocinanti retribuiti e non retribuiti);
- Coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per la Società o con la Società (ad esempio: consulenti);
- Qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Società al fine di effettuare la segnalazione.
- Promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto/a progetto, lavoratori somministrati;
- Facilitatori, da intendersi come persone fisiche che assistono persone segnalanti nel processo di segnalazione operanti nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- Persone del medesimo contesto lavorativo del soggetto Segnalante;
- Colleghi di lavoro della persona Segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'Autorità Giudiziaria.
- La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'Autorità Giudiziaria o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:
  - Quando il rapporto giuridico lavorativo non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezioni o in altre fasi precontrattuali;
  - Durante il periodo di prova;
  - Successivamente allo scioglimento del rapporto se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

#### 5. Oggetto delle segnalazioni

La presente procedura riguarda le Segnalazioni (Whistleblowing) delle seguenti Violazioni individuate nell'art. 2 del D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, ovvero:



**FAITAL S.p.A.**  
Via Bruno Buozzi, 12  
20097 San Donato Milanese (Milan) – Italy  
P. IVA / VAT IT00757890157

**Phone** +39 025277031  
[www.faital.com](http://www.faital.com)  
[www.faitalpro.com](http://www.faitalpro.com)

**ALPSALPINE**  
ALPS ALPINE GROUP

### 5.1 Violazioni delle disposizioni normative nazionali

In tale categoria vi rientrano gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE come sotto definite.

### 5.2 Violazioni della normativa europea

Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione.

Si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori:

- contratti pubblici;
- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- sicurezza e conformità dei prodotti;
- sicurezza dei trasporti;
- tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

A titolo esemplificativo si pensi ai cd. reati ambientali quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.

### 5.3 Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea

**(art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE.**

Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione.

### 5.4 Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE).

Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

### 5.5 Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti.

In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Si pensi ad esempio a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

Resta fermo che occorre effettuare una verifica, caso per caso, sulla base di indici probatori (ad es. normativa di settore, casi analoghi presi in esame dalla giurisprudenza) al fine di valutare la riconducibilità di tali atti o omissioni alle violazioni oggetto del d.lgs. n. 24/2023.



**FAITAL S.p.A.**  
Via Bruno Buozzi, 12  
20097 San Donato Milanese (Milan) – Italy  
P. IVA / VAT IT00757890157

**Phone** +39 025277031  
[www.faital.com](http://www.faital.com)  
[www.faitalpro.com](http://www.faitalpro.com)

**ALPSALPINE**  
ALPS ALPINE GROUP

Le Segnalazioni (Whistleblowing) possono avere ad oggetto:

- informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse;
- informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse;
- elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Le Segnalazioni di Violazioni di cui al numero 1), possono essere effettuate solo tramite il canale di Segnalazione interna (vedi cap. 6.1.1. "Segnalazione interna").

**Sono ESCLUSI dall'applicazione della disciplina sul whistleblowing:**

- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato;

- Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.

Si pensi ad esempio, alle procedure di segnalazione in materia di abusi di mercato di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio alla direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione adottata sulla base del suddetto regolamento, che contengono già disposizioni dettagliate sulla protezione degli informatori; o ancora al caso, tra gli altri, della direttiva (UE) 2013/36 del Parlamento europeo e del Consiglio che ha previsto la protezione dei segnalanti nell'ambito del quadro prudenziale applicabile agli enti creditizi e alle imprese di investimento. In recepimento della citata direttiva<sup>36</sup>, sono stati introdotti gli artt. 52-bis e 52-ter al Testo unico bancario<sup>37</sup> che contengono disposizioni sulle segnalazioni di violazioni nel settore bancario e l'obbligo sia delle banche, e delle relative capogruppo, sia della Banca d'Italia, di garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione e di tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione.

- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Essendo la sicurezza nazionale di esclusiva competenza degli Stati membri, la materia non è ricompresa nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/1937 e, di conseguenza, nel d.lgs. n. 24/2023 che ne dà attuazione. La disposizione, inoltre, da una parte, esclude le segnalazioni che attengono agli appalti relativi alla difesa o alla sicurezza, e quindi i contratti aggiudicati in quei settori. Dall'altra, tuttavia, nell'ultimo periodo, non contempla tale esclusione laddove detti aspetti siano disciplinati dal diritto derivato dell'Unione Europea che ricomprende regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.



**FAITAL S.p.A.**  
Via Bruno Buozzi, 12  
20097 San Donato Milanese (Milan) – Italy  
P. IVA / VAT IT00757890157

**Phone** +39 025277031  
[www.faital.com](http://www.faital.com)  
[www.faitalpro.com](http://www.faitalpro.com)

**ALPSALPINE**  
ALPS ALPINE GROUP

## 6. Contenuto delle segnalazioni e modalità di invio

Le segnalazioni effettuate, anche con l'aiuto del facilitatore, devono essere fondate su elementi di fatto precisi (non suscettibili di diversa interpretazione) e concordanti (più indizi che confluiscono nella stessa direzione), di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Le segnalazioni non devono essere rivolte a denunciare situazioni di natura esclusivamente personale (contestazioni, rivendicazioni o richieste personali).

### A tal fine, la segnalazione può contenere i seguenti elementi:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

## 7. Responsabilità del segnalante

È responsabilità del Segnalante effettuare segnalazioni in buona fede e in linea con lo spirito dichiarato dalla normativa. La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 c.c.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della procedura di Whistleblowing, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

## 8. Destinatari di invio delle segnalazioni

Le segnalazioni potranno essere recapitate tramite i canali di segnalazione interna ed esterna secondo le condizioni normativamente previste dal D.lgs. 24/2023.

La gestione del canale di segnalazione è affidata ad un comitato composto da funzioni interne (Dirigente della Società) e da funzioni esterne (Sindaci Aziendali) (di seguito il "Destinatario") formalmente nominate che si attengono alla seguente procedura.

## 9. Segnalazioni Interne

La segnalazione interna deve essere effettuata in forma scritta:

- avvalendosi del portale dedicato, raggiungibile dal sito web della Società [www.faital.com](http://www.faital.com) alla sezione "Whistle Blowing". Il Portale rappresenta uno strumento accessibile e bidirezionale che consente di effettuare una comunicazione crittografata personale in grado di mettere in contatto il Segnalante ("whistleblower") con il Ricevente ("Gestore della Segnalazione") mantenendo l'anonimato del Segnalante se questo lo desidera; il portale è un servizio esterno rispetto al sistema informativo aziendale, basato sulla piattaforma "SafeDisclosure" gestito a norma di legge per garantire la trasparenza e l'imparzialità della procedura. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa.
- in forma scritta, attraverso posta ordinaria, all'indirizzo della sede della Società



**FAITAL S.p.A.**  
Via Bruno Buozzi, 12  
20097 San Donato Milanese (Milan) – Italy  
P. IVA / VAT IT00757890157

**Phone** +39 025277031  
[www.faital.com](http://www.faital.com)  
[www.faitalpro.com](http://www.faitalpro.com)

**ALPSALPINE**  
ALPS ALPINE GROUP

### COMITATO WHISTLEBLOWING

C/O FAITAL SPA  
VIA BRUNO BUOZZI 12  
20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

È importante per la riservatezza della persona segnalante rammentare che per utilizzare questa via è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse:

- la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
- la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.
- Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al Comitato Whistleblowing.
- in forma orale mediante richiesta di incontro diretto con il Comitato Whistleblowing che verrà fissato entro un termine ragionevole di 7 giorni.

In tali casi, previo consenso della Persona segnalante, la Segnalazione interna potrà essere documentata a cura del personale autorizzato mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la Persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Il comitato provvederà a registrare la segnalazione sul Registro Segnalazioni Orali, inoltre se necessario provvederà a trascrivere la segnalazione sul portale predisposto dalla Società

## 10. Gestione del canale di segnalazione interna

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il Destinatario svolge le seguenti attività:

- **rilascia al Segnalante avviso di ricevimento** della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione della stessa;
- **mantiene l'interlocuzione con il Segnalante** e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- **dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute** (analisi specifiche volte ad accertare la veridicità dei fatti o delle circostanze oggetto di segnalazione, nella tutela della riservatezza dell'identità del segnalante);
- fornisce riscontro alla segnalazione **entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento** o dalla scadenza del termine di **7 giorni dalla presentazione della segnalazione**.

Le azioni di verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nelle segnalazioni saranno espletate nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna e coinvolgendo le funzioni aziendali competenti.

A conclusione della fase istruttoria, il Destinatario Whistleblowing assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione (qualora risulti essere una segnalazione non rilevante) o richiedendo alla funzione societaria deputata l'attivazione di eventuali iniziative disciplinari e sanzionatorie a seguito di quanto accertato.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di gravi violazioni, il Destinatario Whistleblowing, maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, procede tempestivamente alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni tempestivamente al CDA.



**FAITAL S.p.A.**  
Via Bruno Buozzi, 12  
20097 San Donato Milanese (Milan) – Italy  
P. IVA / VAT IT00757890157

**Phone** +39 025277031  
[www.faital.com](http://www.faital.com)  
[www.faitalpro.com](http://www.faitalpro.com)

**ALPSALPINE**  
ALPS ALPINE GROUP

In caso di accertata fondatezza della segnalazione, la Società adotterà gli eventuali provvedimenti ritenuti opportuni e le azioni a tutela della stessa.

## 11. Segnalazioni Esterne

I soggetti segnalanti possono dirigere le proprie segnalazioni direttamente all'ANAC **solamente se ricorre una delle seguenti condizioni:**

- non è prevista nel contesto lavorativo l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna o questo, anche se obbligatorio, non è attivo/conforme;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, o che la stessa segnalazione possa determinare i rischi di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

## 12. Gestione del canale di segnalazione esterna

Le segnalazioni possono essere dirette all'ANAC per il tramite di un canale di segnalazione esterna, sia in forma scritta – tramite piattaforma informatica accedendo al sito <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> – oppure in forma orale tramite linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale o, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto.

La segnalazione esterna presentata a soggetti diversi dall'ANAC è trasmessa, entro 7 giorni dal suo ricevimento, ad ANAC, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante, inserendola nella piattaforma informatica di ANAC e seguendo le istruzioni pubblicate all'interno della procedura adottata dall'Autorità e pubblicata sul sito istituzionale della stessa.

## 13. Divulgazione pubblica e denuncia all'autorità

### Divulgazione pubblica

Per il Segnalante è prevista una ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica ossia rendere di pubblico dominio – tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi in grado di raggiungere un numero elevato di persone – le informazioni sulle violazioni.

La protezione del Segnalante che opti per tale modalità di segnalazione viene riconosciuta se al momento della divulgazione ricorre una delle seguenti condizioni:

- ad una segnalazione interna, a cui la Società non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione nei tre mesi indicati, ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione ad ANAC, la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto, sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate, alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché, sempre sulla base delle motivazioni sopra esposte, ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficacia e seguito.



**FAITAL S.p.A.**  
Via Bruno Buozzi, 12  
20097 San Donato Milanese (Milan) – Italy  
P. IVA / VAT IT00757890157

**Phone** +39 025277031  
[www.faital.com](http://www.faital.com)  
[www.faitalpro.com](http://www.faitalpro.com)



Anche per il soggetto che utilizza il canale di divulgazione pubblica restano ferme le misure di protezione previste per il Segnalante.

### **Denuncia alla Autorità giurisdizionale**

I Segnalanti possono valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

## **14. Protezione del segnalante**

La protezione del segnalante rappresenta un importante aspetto per garantire l'efficacia di questo meccanismo di segnalazione. In questo contesto, è essenziale stabilire e attuare misure concrete che assicurino la sicurezza e il sostegno ai segnalanti, incoraggiandoli a denunciare violazioni, frodi o comportamenti non etici senza timori di ritorsioni o discriminazioni. La creazione di un ambiente protetto e favorevole alla segnalazione è fondamentale per promuovere la trasparenza e la responsabilità all'interno delle organizzazioni.

### **14.1 Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante**

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice penale o dell'art. 2043 c.c. e delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge, (ad esempio: indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del Segnalante è protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del Segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del Segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

In quest'ultimo caso è dato avviso alla persona Segnalante, mediante comunicazione, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nonché delle procedure di segnalazione interna quando la rivelazione dell'identità della persona Segnalante e delle informazioni risulti indispensabile ai fini della difesa della persona coinvolta. La persona coinvolta può essere sentita anche mediante procedimento cartolare, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

### **14.2 Trattamento dei dati personali**

Ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato a norma del GDPR.

I dati che manifestamente non risultano utili al trattamento di una specifica segnalazione non devono essere raccolti o, se raccolti accidentalmente, devono essere cancellati immediatamente.

I trattamenti dei dati personali sono effettuati dal Titolare del trattamento (la Società), fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.



**FAITAL S.p.A.**  
Via Bruno Buozzi, 12  
20097 San Donato Milanese (Milan) – Italy  
P. IVA / VAT IT00757890157

**Phone** +39 025277031  
[www.faital.com](http://www.faital.com)  
[www.faitalpro.com](http://www.faitalpro.com)

**ALPSALPINE**  
ALPS ALPINE GROUP

Ai sensi dell'art. 2 undecies co. 1 lett. f), del Codice della Privacy i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR possono essere limitati o non possono essere esercitati con richiesta al Titolare del trattamento qualora dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

#### **14.3 Divieto di discriminazione nei confronti del segnalante**

La Società non tollera minacce o ritorsioni – nell'accezione ampia di cui alle definizioni del punto n. 3 – di qualunque genere nei confronti del Segnalante o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione.

Resta inteso che saranno considerate, sin da ora, nulle tutte le iniziative disciplinari eventualmente intraprese con finalità ritorsive.

#### **14.4 Protezione dalle ritorsioni**

I segnalanti possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito. In caso di ritorsioni l'ANAC informa l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili per l'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

I segnalanti che siano stati licenziati a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, hanno diritto ad essere reintegrati nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 della Legge 300/1970 e dell'art. 2 del d.lgs. 23/2015.

### **15. Tutele e protezioni**

La persona cui si fa riferimento nella segnalazione come responsabile del sospetto di illecito beneficia di misure di protezione dell'identità analoghe a quelle della persona segnalante e delle altre persone menzionate nella segnalazione.

In aggiunta alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante e dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa, esistono altre forme di tutela garantite attraverso questa procedura. Viene infatti garantita protezione alla persona segnalante contro ogni forma di ritorsione o discriminazione che dovesse subire in seguito e a causa di una segnalazione. Per ritorsione si intende qualsiasi azione o omissione minacciata o reale, diretta o indiretta, collegata o derivante da segnalazioni di illeciti effettivi o sospetti, che causi o possa causare danni fisici, psicologici, danni alla reputazione della persona, perdite economiche, nell'accezione ampia di cui alle definizioni del punto n. 3.

### **16. Archiviazione della documentazione**

Il Destinatario Whistleblowing è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

I documenti in formato elettronico sono conservati in un archivio informatico protetto da credenziali di autenticazione conosciute solo dal Destinatario Whistleblowing.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, il Destinatario Whistleblowing si riserva di archivarle cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

I documenti cartacei sono archiviati presso un archivio il cui accesso è consentito al solo Destinatario Whistleblowing, nonché ai soggetti da questo espressamente autorizzati.

I dati così raccolti e archiviati saranno conservati dal Destinatario Whistleblowing per un periodo di 5 anni.



**FAITAL S.p.A.**  
Via Bruno Buozzi, 12  
20097 San Donato Milanese (Milan) – Italy  
P. IVA / VAT IT00757890157

**Phone** +39 025277031  
[www.faital.com](http://www.faital.com)  
[www.faitalpro.com](http://www.faitalpro.com)

**ALPSALPINE**  
ALPS ALPINE GROUP

Detta procedura, in fase di applicazione, potrà essere integrata da ulteriori istruzioni ovvero richiamata in altri documenti.

## 17. Diffusione

La presente procedura sarà pubblicata sul sito aziendale pubblico e diffusa internamente tramite intranet aziendale. Ciascun dipendente avrà l'obbligo di prenderne immediata visione.

Per i soggetti che non rientrano nella categoria di cui al precedente comma, il processo di segnalazione verrà riportato in un'area dedicata sul sito internet istituzionale nella sezione dedicata.

## 18. Sanzioni

Oltre alle sanzioni espressamente previste dal d.lgs. 24/2023, qualsivoglia ulteriore violazione verrà perseguita nel rispetto del CCNL applicato ai soggetti responsabili delle violazioni stesse.

Nel caso di violazioni da parte del Destinatario Whistleblowing all'obbligo di riservatezza sull'identità del segnalante, la Società potrà decidere di revocare il mandato con le modalità previste.